

Subscribe

Past Issues

Translate ▼

Informazione ed analisi nel settore utilities

[View this email in your browser](#)



newsletter **L'Hub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.61 novembre 2019

[LUEL](#)

[ACQUAINFO](#)

[LUEL tv](#)

[scrivici](#)

[Gocce d'acqua](#)

Scarica la Newsletter completa

EVENTI IN AGENDA

2-3 dicembre 2019 Corso di specializzazione sulla regolazione del servizio idrico, Palermo, LUEL

3 dicembre 2019 1° European Forum on Regulation of Water Services, Roma, WAREG

4 dicembre 2019 La regolazione del Servizio Idrico Integrato in Sicilia: un anno dopo, Monreale (PA), ACCADUEO - ANEA - LUEL

13 dicembre 2019 La forma dell'acqua, Ancona (AN), Ordine dei chimici e dei fisici

NOTIZIE SETTORE IDRICO

MTI3: Seconda consultazione del prossimo metodo tariffario idrico 2020-2023 (DCO 19 novembre 2019 480/2019/R/idr)

Il documento illustra gli orientamenti conclusivi dell'Autorità per la definizione della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio, presentando alcune proposte, in particolare, in ordine alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento nell'ambito della regolazione del settore idrico.

I soggetti interessati inviare all'Autorità le proprie osservazioni entro il 12 dicembre 2019.

<https://www.arera.it/it/docs/19/480-19.htm>

TAV. 2 – Effetti della mancata realizzazione degli investimenti

| Tasso di realizzazione | Obiettivi di qualità | <u>Pieno raggiungimento</u> degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale | <u>Mancato raggiungimento</u> di almeno un obiettivo di qualità tecnica o contrattuale |
|--|----------------------|---|---|
| $\tau_{MTI-2} \geq 1$ | | - premialità RQTI/ RQSII* | - penalità RQTI/ RQSII* |
| $\tau_{MTI-2} < 1$ <u>senza</u> riposizionamento nella matrice di schemi | | - premialità RQTI/ RQSII* | - penalità RQTI/ RQSII* - penalità per mancato rispetto della pianificazione |
| $\tau_{MTI-2} < 1$ <u>con</u> riposizionamento nella matrice di schemi | | - premialità RQTI/ RQSII* - recupero benefici conseguiti dal gestore | - penalità RQTI/ RQSII* - recupero benefici conseguiti dal gestore - penalità per mancato rispetto della pianificazione |

*a partire dall'annualità 2022

Recenti decisioni ARERA

- Il provvedimento Arera n. 465/2019 approva l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Autorità Idrica Toscana per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.a.

<https://www.arera.it/it/docs/19/465-19.htm>

con il provvedimento 195/2017 viene approvata l'istanza di deroga dal rispetto degli obblighi relativi all'orario minimo di apertura dello sportello provinciale avanzata, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del RQSII, dall'Ufficio d'Ambito di Como, d'intesa con il gestore Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.a. e le Associazioni dei consumatori territorialmente competenti.

<https://www.arera.it/it/docs/19/453-19.htm>

WAREG
European Water Regulators

ARERA
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

1st European Forum on Regulation of Water Services (EFRWS)

3rd December 2019

Roma Eventi - Centro Congressi Fontana di Trevi

Piazza della Pilotta 4, Rome

Economic regulation of water and wastewater services encompasses a wide range of institutional frameworks and market conditions that differ from country to country in Europe and Worldwide.

In the European Union (EU) there has been a significant evolution towards the rationalization of the sector and the harmonization of practices and principles, by establishing a general framework for common action in water policy, with the aim to protect water resources and promote sustainable and efficient use of water.

RQTI: Appello parziale della sentenza n. 1995 del TAR Lombardia, Sezione I, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/idr

Appello parziale della sentenza Tar Lombardia, Milano, 18 settembre 2019, sez. I, n. 1995 di annullamento parziale della deliberazione 917/2017/R/idr, allegato A (RQTI).

[Leggi la sentenza 1995/2019](#)

Conciliazione ARERA: altri cinque procedimenti sanzionatori

La deliberazione n. 484/2019 intima agli operatori e al gestore inseriti nella tabella 1 l'adempimento dell'obbligo partecipativo alle procedure conciliative dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità di cui all'art. 9, comma 9.4, del TICO, previa abilitazione alla piattaforma telematica del Servizio medesimo o suo perfezionamento ovvero ripristino.

<https://www.arera.it/it/docs/19/484-19.htm>

Nasce “Rete Campania” con Utilitalia e 13 aziende idriche

Una rete composta dalle aziende campane del Servizio Idrico Integrato che le rappresenti presso le Istituzioni, facilitando il dialogo fra i gestori, l'Ente Idrico Campano, la Regione e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con l'obiettivo di sintetizzare le singole esigenze e di porsi con maggiore efficacia nel confronto, al fine di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Con la firma, di un Protocollo d'Intesa fra Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) e 13 aziende del territorio, è nata “Rete Campania”, la prima associazione territoriale delle imprese che si occupano del Servizio Idrico Integrato.

Le aziende aderenti sono ABC (Napoli), Acqua Campania (Napoli), Acquedotti (Orta di Atella), ASIS Salernitana Reti ed Impianti (Salerno), Alto Calore Servizi (Avellino), Ausino Servizi Idrici Integrati (Cava de' Tirreni), Consac gestioni idriche (Vallo della Lucania), EVI - Energia Verde ed Idrica (Ischia), Gesesa (Benevento), GORI (Ercolano), Ottogas (Napoli), RDR (Torre del Greco) e Salerno Sistemi (Salerno): 13 imprese dal significativo ruolo economico e industriale, che generano un fatturato di oltre 500 milioni di euro e forniscono il servizio di acquedotto al 70% degli abitanti della Campania. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di Utilitalia “Rete Sud”, una rete di imprese con sede nel Mezzogiorno che operano nei settori dell'acqua, dell'ambiente e dell'energia, finalizzata a promuovere lo sviluppo dei servizi nel Sud Italia.

<https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/11/22/news>

[/le_imprese_idriche_regionali_fanno_squadra_nasce_rete_campania_con_utilitalia_e_13_aziende-241630974/](https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/11/22/news/le_imprese_idriche_regionali_fanno_squadra_nasce_rete_campania_con_utilitalia_e_13_aziende-241630974/)

ANEA: Osservazioni ai DCO Arera sul servizio idrico

- Documento per la consultazione 10 settembre 368/2019/R/idr “Definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche. Inquadramento generale e prime linee d’intervento”
- Documento per la consultazione 01 ottobre 2019 402/2019/R/idr “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento”
- Documento per la consultazione 23 ottobre 2019 422/2019/R/idr “*Orientamenti per l’integrazione della disciplina vigente in materia di qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII)*”

<http://www.associazioneanea.it/osservazioni-arera-2019/>

Report ARPAT, il controllo dei depuratori nel 2018

Durante il 2018 ARPAT ha effettuato oltre 500 ispezioni agli impianti di depurazione >2.000 abitanti equivalenti (AE) in tutta la Toscana, controllando 179 depuratori su un totale di 192 censiti in tutta la regione (93%).

L'impegno dell'Agenzia è stato orientato verso gli impianti che nel corso del tempo avevano evidenziato maggiori criticità e, comunque, che trattano la maggior quantità di acque reflue: nel 2018 sono stati controllati tutti i 27 depuratori che hanno una potenzialità >50.000 AE e tutti quelli (51) compresi tra 10.000 e 50.000 AE, che rappresentano, complessivamente, quasi il 94% del carico di acque reflue depurate in Toscana.

<http://www.arpato.toscana.it/notizie/arpatnews/2019/127-19/report-arpato-il-controllo-dei-depuratori-nel-2018>

TABELLA 12 - Controlli effettuati da ARPAE nel 2019 e violazioni rilevate nelle diverse classi di potenzialità dei depuratori > 2.000 AE presenti in Toscana

| Potenzialità (AE) | Depuratori > 2.000 AE | | | | | S.A. | CNR | Depur. con S.A. e/o CNR | Tipo di violazione | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| | N° | AE | Controllati | Ispez. | | | | | Tab. 1 | Tab. 3 | AUA | Altro |
| 2.000-4.999 | 67 | 220.350 | 57 | 85% | 72 | 18 | 1 | 13 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 5.000-9.999 | 47 | 310.149 | 44 | 94% | 62 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 10.000-49.999 | 51 | 1.268.789 | 51 | 100% | 161 | 18 | 4 | 15 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| 50.000-99.999 | 18 | 1.335.498 | 18 | 100% | 133 | 36 | 6 | 8 | 5 | 27 | 5 | 7 |
| >=100.000 | 9 | 5.453.160 | 9 | 100% | 93 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | | 9 |
| Totale | 192 | 8.587.946 | 179 | 93% | 521 | 91 | 16 | 52 | 11 | 50 | 9 | 40 |

Note

S.A. = sanzioni amministrative; CNR = comunicazioni di notizia di reato;

Tab. 1 = superamento dei limiti di Tabella 1 per almeno 1 parametro

Tab. 3 = superamento dei limiti di Tabella 3 per almeno 1 parametro

AUA = mancanza di autorizzazione valida allo scarico

Altro = altri tipi di violazioni non riferiti al superamento dei limiti di legge

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori

di Alberto Pierobon - Consulente ambientale e dei servizi pubblici locali

Un Piano di gestione dei rifiuti, ad esempio di una Regione o di un ATO, non può conformarsi (o peggio copiare) modelli altrui. Ogni realtà ha specifici problemi da risolvere, oltre a quelli generali, per cui le informazioni e i dati sono certamente rilevanti, ma vanno riconsiderati in quanto sono dati e fatti costruiti. Un caso paradigmatico è costituito dai rifiuti che escono dal trattamento meccanico biologico, col codice "19" che possono qualificarsi, secondo precisi indirizzi Ispra e Ministeriali, rifiuti urbani o rifiuti speciali, il che "appasticcia" le previsioni dei Piani, come pure le loro conseguenze. Necessita quindi, preliminarmente, comprendere e selezionare le problematiche cui rispondere, consapevoli della fondamentale questione del metodo, il quale non può essere univoco e ridotto a soddisfare le sole esigenze normative e/o burocratiche. La valutazione e la formulazione di un Piano deve piuttosto svolgersi caso per caso, rifuggendo dalla serialità e dal conformismo. Si devono osservare gli effetti per poi riformulare le ipotesi di partenza. In tal modo si evitano trappole epistemologiche, come pure le pratiche che riducono i Piani rifiuti a meri e vacui adempimenti.

Leggi l'articolo su: <http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/14529-rifiuti-piani-per-la-gestione-dei-rifiuti-metodi-ed-errori.html>

Stati Generali green economy 2019: relazione e presentazioni

Il 5 ed il 6 novembre scorso a Rimini nel corso di Ecomondo si sono tenuti gli Stati Generali della Green Economy 2019, un'occasione per il mondo istituzionale, imprenditoriale e civile per confrontarsi sul Green New Deal e sulla sfida climatica. gli Stati Generali della Green Economy 2019 sono stati organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione europea.

Nel sito web **www.statigenerali.org** sono disponibili le presentazioni di tutte le sessioni e a breve saranno caricati i video dei singoli interventi delle sessioni plenarie e sarà disponibile il report finale delle attività 2019.

Fonte: [statigenerali.org](http://www.statigenerali.org)

L'EVENTO-1

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO 2-3 dicembre 2019 - Palermo

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA), con le recenti disposizioni sulla morosità idrica, ha completato il pacchetto di provvedimenti riguardanti la regolazione del settore idrico, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra determinazione dei corrispettivi, obblighi e responsabilità assunte nell'ambito della convenzione di gestione e qualità delle prestazioni erogate all'utenza.

In tale contesto, Luel, con il supporto tecnico di Anea e Accadueo, organizza un Seminario in cui saranno illustrati i criteri e le regole - soffermandosi anche sulle principali modalità applicative - definiti dalle deliberazioni 655/2015/R/idr (sulla qualità contrattuale del servizio idrico integrato), 656/2015/R/idr (sulla convenzione tipo), 664/2015/R/idr, 918/2017/R/idr (sul metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, MTI-2), 218/2016/R/idr (sulla "misura", TIMSI), 137/2016/R/idr (sulla separazione contabile ovvero unbundling, TIUC), 665/2017/R/idr (sulla riforma della struttura dei corrispettivi, TICS), 897/2017/R/idr (sul bonus idrico, TIBSI), 917/2017/R/idr (sulla qualità tecnica, RQTI), 311/2019/R/idr (sulla morosità, REMSI).

Subscribe

Past Issues

Translate ▼

completare il quadro formativo, un inquadramento generale (soggetti, competenze, piano d'ambito e affidamento).

Soggetto organizzatore: Luel srl

Patrocinio: Anea, Accadueo

Partner tecnico scientifico: Service Oriented srls

Destinatari:

EGA, Gestori (aziende e Comuni), Regione, Associazioni, ecc.

Luogo: Lumsa Università S. Silvia Palermo

Via Umberto Maddalena, 112 - 90137 - Palermo

Data e durata:

Il corso si compone di 2 moduli formativi da 7 ore ciascuno, per un totale di 14 ore di formazione, nelle giornate del 2-3 dicembre 2019. Ai partecipanti al corso tecnico verrà successivamente consegnato un attestato di partecipazione Anea-Luel.

Quota adesione:

Il corso completo di 2 moduli (2 giornate): 600 euro (+IVA).

Un modulo (1 giornata): 400 euro (+IVA).

Sconto del 10% agli associati Anea, clienti LUEL, studenti Lumsa,

Sconto del 10% nel caso di iscrizioni plurime, a partire dal secondo partecipante dello stesso Ente/Studio/Società

Chi acquisterà il corso completo di 2 moduli, avrà il diritto di partecipare ad un corso di aggiornamento sul nuovo metodo tariffario (MTI3) in modalità webinar.

Segreteria organizzativa:

LUEL srl - info@luel.it - tel. 051/240084

Subscribe

Past Issues

Translate ▼

- A) Presentazione del corso – Luel (Castaldi), Accadueo (Cirelli)
- B) Il servizio idrico integrato, inquadramento giuridico.
ITALIA PEPE (Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - ANEA)
- Evoluzione legislativa, la riorganizzazione di governo ed assetti regolatori.
 - Il ruolo di ARERA e degli EGA.
 - Il Piano d'ambito
 - L'affidamento del servizio
- C) I principi generali della qualità contrattuale, la struttura e il contenuto della Delibera 655/15
LORENZO FURIA (Autorità Idrica Toscana - ANEA)
- Inquadramento delle disposizioni sulla qualità contrattuale
 - Quadro normativo di riferimento e relative implicazioni
 - Standard e obblighi previsti
 - Registrazione dei dati (Registro informatico)
 - Monitoraggio, comunicazione e controllo dei dati
 - Analisi degli standard generali e specifici contenuti nella Delibera confronto con gli standard previsti dal DPCM 29/04/99 e con quelli contenuti nelle attuali Carte della Qualità del Servizio
 - Strumenti di controllo e di incentivazione del gestore
 - Il ruolo degli EGA
 - le verifiche da parte dell'ARERA
 - applicabilità e quantificazione di indennizzi, premialità e penali
 - Attività di verifica e validazione dei dati
 - Tipologia dei dati da raccogliere e loro preparazione
 - Modalità di compilazione delle tabelle ARERA
 - Modalità di verifica della conformità/coerenza dei dati
 - Contenuto della relazione di validazione
 - Altre disposizioni sulla qualità contrattuale
 - La trasparenza dei documenti di fatturazione
 - Il deposito cauzionale
- D) Bonus idrico, Morosità
LORENZO FURIA (Autorità Idrica Toscana - ANEA)
- Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
 - Modalità e procedure per il bonus idrico
 - Bonus idrico integrativo
 - La regolazione della morosità del servizio idrico integrato
 - Procedure per la costituzione in mora
 - Limitazione, sospensione e disattivazione delle forniture
 - Indennizzi
- E) Illustrazione dell'impianto della Delibera 218/2016/R/jdr dell'ARERA (TIMSI: "Testo Integrato per la regolazione del servizio di Misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale")
LORENZO FURIA (Autorità Idrica Toscana - ANEA)
- Problematiche, esigenze e tecnologie relative alle misure d'utenza e alle misure di processo
 - Principi metrologici connessi con la verifica periodica
 - Principali riferimenti normativi (nazionali ed internazionali) e legislativi
 - Le problematiche dell'utenza nella fase di misura
- F) La gestione del Servizio Idrico con software specifici: Service Oriented.



- G) La regolazione tariffaria
PASSERINI (Autorità Idrica Toscana - ANEA)
- Sintesi dei precedenti metodi tariffari AneA: MT1 (2012-2015) e MT2 (2016-2019)
 - I principi tariffari contenuti nelle Delibere ARERA n. 664/2015/r/jdr, n. 918/2017/r/jdr:
- MT12
- Analogie e differenze tra il MT1 2 ed il precedente metodo tariffario
 - Iter metodologico per la presentazione all'ARERA della proposta tariffaria per il 2° periodo regolatorio (2016/19)
 - I margini di discrezionalità e di decisionalità degli EGATO e dei gestori nella predisposizione tariffaria
 - Applicazione e analisi casi pratici:
 - Il tool ARERA: modalità di utilizzo e simulazione applicativa
- H) I dati contabili e l'unbundling
EDRICO PASSERINI (Autorità Idrica Toscana - ANEA)
- I) Inquadramento della Qualità tecnica negli attuali strumenti di regolazione ARERA
LUCIANO FRANCHINI (CONSIGLIO DI BACINO VERONESE - ANEA)
- Quadro normativo di riferimento:
 - o Descrizione della Qualità Tecnica-RQT (Delibera 917/2017)
 - o Il Programma degli Interventi-Pgi a seguito della RQT (Determina 1/2018)
 - o Raccolta dati 2018 (RDT2018): aspetti correlati a RQT e PDV
 - Analisi in termini di RQT delle delibere tariffarie emanate dall'ARERA
 - o Gestori e aree territoriali interessati dalle delibere
 - o Indicazioni/suggerimenti derivanti dalle attività sinora svolte a livello nazionale e dalle attività istruttorie ARERA
 - o Modalità di calcolo di macro-indicatori ed indicatori semplici
 - Impatti tecnologici e gestionali della RQT
 - o Programmazione degli interventi e strategie di risoluzione delle principali problematiche
 - o Servizi smart, tecnologie e innovazione nel ciclo dell'acqua
 - o Riflessi in termini di meccanismi di incentivazione (premi/penali)
 - o L'impatto della regolazione della Qualità tecnica sugli strumenti di pianificazione e controllo dell'EGA
 - La Qualità tecnica e i possibili impatti sul controllo degli investimenti da parte dell'EGA
- J) Illustrazione del testo integrato correttivo servizi idrici (TICS) e la nuova articolazione tariffaria nazionale della tariffa idrica
GERARDINO CASTALDI (LUEL)
- Il TICS applicato alle utenze civili
 - Il TICS applicato ai reflui industriali
 - Applicazione e analisi casi pratici
 - La raccolta dati ARERA
 - Software applicativi del TICS
- K) La gestione della qualità contrattuale con software specifici:
I servizi telefonici (Webcom, TLC)



L'EVENTO-2

“La regolazione del Servizio Idrico Integrato in Sicilia: ATO, ATI o EGA regionale?”

Palazzo Arcivescovile via Arcivescovado, 8 Monreale (PA)

4 dicembre 2019

L'evento, organizzato da Accadueo, Anea, Luel, patrocinato da Regione Siciliana e con la collaborazione di Siciliacque SpA., ospita importanti relatori sia nazionali sia regionali, e si pone l'obiettivo di analizzare insieme le principali difficoltà che ostacolano la piena applicazione della riforma del servizio idrico siciliano.

In particolare si affronteranno i seguenti temi:

1. **Aggiornamento dei Piani d'Ambito condizione essenziale per sbloccare i finanziamenti nazionali e comunitari per realizzare gli interventi essenziali per risolvere i noti problemi nel settore idrico siciliano (emergenza idrica, problemi siccità e difficoltà approvvigionamento, servizio fognario inadeguato, servizio depurazione incompleto, rischio di ingenti sanzioni dall'UE, pochi affidamenti ecc.);**

2. Regolatore locale: ATO, ARERA o LRA regionale? Il tema è sempre più attuale,

considerate le difficoltà presenti sul territorio siciliano: passaggio da ATO ad ATI, alcuni commissariamenti delle ex ATO e ATI, quest'ultime non tutte pienamente operative. Inoltre il costo di funzionamento del regolatore locale è previsto dal Metodo Tariffario Idrico di ARERA e quindi viene sostenuto dagli utenti finali attraverso le tariffe del servizio idrico. Per tutte queste ragioni, è opportuno, porsi la domanda (riportata nel titolo del convegno) se è giusto continuare su questa strada ossia 9 ATI oppure individuare un solo regolatore regionale. Quest'ultima è una scelta già presa da oltre la metà delle regioni italiane (alcune creando un regolatore unico regionale sia sull'idrico sia sui rifiuti: E-R, FVG, ecc) che hanno ritenuto di poter regolare il servizio idrico riducendo i costi di funzionamento, pur garantendo le differenti peculiarità territoriali (Regolatore unico regionale infatti non vuol dire necessariamente unico gestore e nemmeno unica struttura tariffaria).

L'evento è attualmente promosso sui seguenti siti web:

<https://www.arera.it/it/index.htm>

<http://www.associazioneanea.it/>

<http://www.utilitalia.it/eventi/prossimi?cb1eb36f-fb44-4cd3-86d1-03c4dcb8a0c4>

<http://www.accadueo.com/eventi/sicilia-regolazione-servizio-idrico/9694.html>

<http://www.acquainfo.it/>

http://www.luel.it/news#news_94

https://ordine.ingpa.com/nw100_pub_news1.aspx?azi=default&nw1_iddup=2419&lang=it&

[Scarica il programma completo](#)



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
 Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
 40138 Bologna
 T +39 051.240084 – F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 — F +39 051.240085

www.goccedacqua.it — info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter  Hub
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

Copyright © 2019 LUEL srl, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

Contenuti:

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA), con le recenti disposizioni sulla morosità idrica, ha completato il pacchetto di provvedimenti riguardanti la regolazione del settore idrico, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra determinazione dei corrispettivi, obblighi e responsabilità assunte nell'ambito della convenzione di gestione e qualità delle prestazioni erogate all'utenza.

In tale contesto, Luel, con il supporto tecnico di Anea e Accadueo, organizza un Seminario in cui saranno illustrati i criteri e le regole - soffermandosi anche sulle principali modalità applicative - definiti dalle deliberazioni 655/2015/R/idr (sulla qualità contrattuale del servizio idrico integrato), 656/2015/R/idr (sulla convenzione tipo), 664/2015/R/idr, 918/2017/R/idr (sul metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, MTI-2), 218/2016/R/idr (sulla "misura", TIMSI), 137/2016/R/idr (sulla separazione contabile ovvero unbundling, TIUC), 665/2017/R/idr (sulla riforma della struttura dei corrispettivi, TICS), 897/2017/R/idr (sul bonus idrico, TIBSI), 917/2017/R/idr (sulla qualità tecnica, RQTI), 311/2019/R/idr (sulla morosità, REMSI). Completerà il quadro formativo, un inquadramento giuridico (soggetti, competenze, piano d'ambito e affidamento).

Soggetto organizzatore: Luel srl

Patrocinio: Anea, Accadueo

Partner tecnico scientifico: Service Oriented srls

Destinatari:

EGA, Gestori (aziende e Comuni), Regione, Associazioni, ecc.

Luogo: Lumsa Università S. Silvia Palermo

Via Umberto Maddalena, 112 - 90137 – Palermo

Data e durata:

Il corso si compone di 2 moduli formativi da 7 ore ciascuno, per un totale di 14 ore di formazione, nelle giornate del 2-3 dicembre 2019. Ai partecipanti al corso tecnico verrà successivamente consegnato un attestato di partecipazione Anea-Luel.

Quota adesione:

Il corso completo di 2 moduli (2 giornate): 600 euro (+IVA).

Un modulo (1 giornata): 400 euro (+IVA).

Sconto del 10% agli associati Anea, clienti LUEL, studenti Lumsa,

Sconto del 10% nel caso di iscrizioni plurime, a partire dal secondo partecipante dello stesso

Ente/Studio/Società

Chi acquisterà il corso completo di 2 moduli, avrà il diritto di partecipare ad un corso di aggiornamento sul nuovo metodo tariffario (MTI3) in modalità webinar.

Struttura del corso:

➤ **MODULO 1 - Palermo, 2 dicembre 2019**

- Il servizio idrico integrato, inquadramento giuridico, soggetti e competenze (Pepe) 9,30-11,30
- Qualità commerciale (Furia) 11,30-13,00
- Bonus idrico, Morosità (Furia) 14-16,00
- Misura (Furia) 16,00-17,00

➤ **MODULO 2 - Palermo, 3 dicembre 2019**

- Il Metodo Tariffario Idrico (Passerini) 9,30-11,30
- Unbundling (Passerini) 11,30-13,00
- Qualità tecnica (Franchini) 14-15,30
- Ticsi (Castaldi) 15,30-17,00

Materiale didattico

- Slides e presentazioni preparate dai docenti
- Memoria USB contenente tutte le disposizioni ARERA sulla regolazione idrica (2012-2019)
- Volume: La sostenibilità dei servizi idrici. Industria, finanza, ambiente e cittadini, di G. Castaldi, P. Marino (a cura di), Este editore

Come arrivare:

Lumsa Università S. Silvia Palermo

Via Umberto Maddalena, 112 - 90137 – Palermo - Tel. 091.6682800



Segreteria organizzativa:

LUEL srl – info@luel.it – tel. 051/240084

Chi siamo:

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

www.luel.it

www.acquainfo.it

www.goccedacqua.it

1) MODULO 1 – Palermo (Università LUMSA), 2 dicembre 2019

A) Presentazione del corso – Luel (Castaldi), Accadueo (Cirelli)

B) Il servizio idrico integrato, inquadramento giuridico.

ITALIA PEPE (Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - ANEA)

- Evoluzione legislativa, la riorganizzazione di governo ed assetti regolatori.
- Il ruolo di ARERA e degli EGA.
- Il Piano d'ambito
- L'Affidamento del servizio

C) I principi generali della qualità contrattuale, la struttura e il contenuto della Delibera 655/15

LORENZO FURIA (Autorità Idrica Toscana - ANEA)

- Inquadramento delle disposizioni sulla qualità contrattuale
 - Quadro normativo di riferimento e relative implicazioni
 - Standard e obblighi previsti
 - Registrazione dei dati (Registro informatico)
 - Monitoraggio, comunicazione e controllo dei dati
- Analisi degli standard generali e specifici contenuti nella Delibera confronto con gli standard previsti dal DPCM 29/04/99 e con quelli contenuti nelle attuali Carte della Qualità del Servizio
- Strumenti di controllo e di incentivazione del gestore
 - Il ruolo degli EGA
 - le verifiche da parte dell'ARERA
 - applicabilità e quantificazione di indennizzi, premialità e penali
- Attività di verifica e validazione dei dati
 - Tipologia dei dati da raccogliere e loro preparazione
 - Modalità di compilazione delle tabelle ARERA
 - Modalità di verifica della conformità/coerenza dei dati
 - Contenuto della relazione di validazione
- Altre disposizioni sulla qualità contrattuale
 - La trasparenza dei documenti di fatturazione
 - Il deposito cauzionale

D) Bonus idrico, Morosità

LORENZO FURIA (Autorità Idrica Toscana - ANEA)

- Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
 - Modalità e procedure per il bonus idrico
 - Bonus idrico integrativo
- La regolazione della morosità del servizio idrico integrato
 - Procedure per la costituzione in mora
 - Limitazione, sospensione e disattivazione delle forniture
 - Indennizzi

E) Illustrazione dell'impianto della Delibera 218/2016/R/idr dell'ARERA (TIMSI: "Testo Integrato per la regolazione del servizio di Misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale")

LORENZO FURIA (Autorità Idrica Toscana - ANEA)

- Problematiche, esigenze e tecnologie relative alle misure d'utenza e alle misure di processo
 - Principi metrologici connessi con la verifica periodica
 - Principali riferimenti normativi (nazionali ed internazionali) e legislativi
 - Le problematiche dell'utenza nella fase di misura

F) La gestione del Servizio Idrico con software specifici: Service Oriented

2) MODULO 2 – Palermo (Università LUMSA), 3 dicembre 2019

G) La regolazione tariffaria

PASSERINI (Autorità Idrica Toscana - ANEA)

- Sintesi dei precedenti metodi tariffari Arera: MTI1 (2012-2015) e MTI2 (2016-2019)
- I principi tariffari contenuti nelle Delibere ARERA n. 664/2015/r/idr, n. 918/2017/r/idr:

MTI2

- Analogie e differenze tra il MTI 2 ed il precedente metodo tariffario
- Iter metodologico per la presentazione all'ARERA della proposta tariffaria per il 2° periodo regolatorio (2016/19)
- I margini di discrezionalità e di decisionalità degli EGATO e dei gestori nella predisposizione tariffaria
- Applicazione e analisi casi pratici:
 - Il tool ARERA: modalità di utilizzo e simulazione applicativa

H) I dati contabili e l'unbundling

ENRICO PASSERINI (Autorità Idrica Toscana - ANEA)

I) Inquadramento della Qualità tecnica negli attuali strumenti di regolazione ARERA

LUCIANO FRANCHINI (CONSIGLIO DI BACINO VERONESE - ANEA)

- Quadro normativo di riferimento:
 - Descrizione della Qualità Tecnica-RQTI (Delibera 917/2017)
 - Il Programma degli Interventi-PdI a seguito della RQTI (Determina 1/2018)
 - Raccolta dati 2018 (RDT2018): aspetti correlati a RQTI e PDI
- Analisi in termini di RQTI delle delibere tariffarie emanate dall'ARERA
 - Gestori e aree territoriali interessati dalle delibere
 - Indicazioni/suggerimenti derivanti dalle attività sinora svolte a livello nazionale e dalle attività istruttorie ARERA
 - Modalità di calcolo di macro-indicatori ed indicatori semplici
- Impatti tecnologici e gestionali della RQTI
 - Programmazione degli interventi e strategie di risoluzione delle principali problematiche
 - Servizi smart, tecnologie e innovazione nel ciclo dell'acqua
- Riflessi in termini di meccanismi di incentivazione (premi/penali)
- L'impatto della regolazione della Qualità tecnica sugli strumenti di pianificazione e controllo dell'EGA

- La Qualità tecnica e i possibili impatti sul controllo degli investimenti da parte dell'EGA

J) Illustrazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) e la nuova articolazione tariffaria nazionale della tariffa idrica

GERARDINO CASTALDI (LUEL)

- Il TICSI applicato alle utenze civili
- Il TICSI applicato ai reflui industriali
- Applicazione e analisi casi pratici
 - La raccolta dati ARERA
 - Software applicativi del TICSI

K) La gestione della qualità contrattuale con software specifici: Service Oriented

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

| | |
|----------------|-------|
| NOME | _____ |
| COGNOME | _____ |
| AZIENDA/ENTE | _____ |
| PARTITA IVA | _____ |
| CODICE AZIENDA | _____ |
| TEL | _____ |
| E-MAIL | _____ |
| PEC | _____ |
| INDIRIZZO | _____ |
| CITTÀ | _____ |
| CAP | _____ |

SI CONFERMA LA PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI:

- ☐ **MODULO 1 QUOTA 400€ (+IVA) – PALERMO 2 DICEMBRE**
- ☐ **MODULO 2 QUOTA 400€ (+IVA) – PALERMO 3 DICEMBRE**
- ☐ **MODULI 1 E 2 QUOTA 600€ (+IVA) PALERMO 2-3 DICEMBRE**

.....

L'adesione ai corsi si intende confermata solo a seguito del versamento della quota di partecipazione.

Banca d'appoggio: Popolare dell'Emilia Romagna **IBAN: IT82Q0538702418000001557849**

Causale: "nome e cognome del partecipante e modulo scelto"

Per esigenze organizzative è necessario inviare la presente scheda d'iscrizione compilata insieme alla distinta bancaria alla seguente email info@luel.it

Per ogni informazione e chiarimento la segreteria organizzativa è a disposizione ai seguenti recapiti:
referente Fiora Cascetta

tel 051.24.00.84 fax 051.24.00.85 cell 351- 9627866

e-mail: info@luel.it





Con il Patrocinio della:



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

4 dicembre 2019

“La regolazione del Servizio Idrico Integrato in Sicilia: ATO, ATI o EGA regionale?”

Palazzo Arcivescovile via Arcivescovado, 8 Monreale (PA)

Ore 8.45 Accoglienza

Sessione mattutina – moderatore: **Giacinto Pipitone** (Giornale di Sicilia)

Ore 09.00 – 09.30 Apertura della Giornata - Saluti istituzionali

- Arcivescovo del Duomo di Monreale **Sua Eccellenza Mons. Michele Pennisi**¹
- Presidente della Regione Siciliana - **On.le Sebastiano Musumeci**²
- Commissione parlamentare per le questioni regionali – **Sen. Francesco Mollame**¹
- Componente dell'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) – **Prof. Andrea Guerrini**¹
- Presidente IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità - **On.le Giusy Savarino**²
- Presidente "Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia" - **On.le Claudio Fava**¹
- Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea – **On.le Giuseppe Compagnone**¹
- Commissione Ambiente, territorio e mobilità – **On.le Giampiero Trizzino**¹
- Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica Utilità Regione Siciliana - **Alberto Pierobon**¹
- Presidente ANCI Sicilia – **Leoluca Orlando**²
- Presidente Ordine degli ingegneri di Palermo

Ore 09.30 – 9.45 Intervento Ministero Ambiente – **Simona Arezzini** – Referente Progetto MIR L7¹

Ore 09.45 – 10.00 Intervento Ministero Infrastrutture e trasporti – **Angelica Catalano** – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche – Div. 5¹

¹ confermato

² invitato

Ore 10.00 – 10.15 Intervento ARERA - **Lorenzo Bardelli - Direttore Generale Servizi Idrici ARERA²**

Ore 10.15 – 10.30 *L'assetto di Governance locale del SII* – **Marisa Abbondanzieri - Presidente ANEA¹**

Ore 10.30 – 10.45 *Cultura e comunicazione dell'acqua* – **Andrea Cirelli – ACCADUEO¹**

Ore 10.45 – 11.00 *Gli interventi infrastrutturali nel settore idrico* – **Mario Rosario Mazzola – Prof. Ord. Ingegneria idraulica - Università degli Studi di Palermo¹**

Ore 11.00 – 11.15 *Le attività del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul trattamento delle acque reflue urbane* - **Enrico Rolle - Commissario Straordinario¹**

Ore 11.15 – 11.30 *Il ruolo della Regione Siciliana* - **Salvatore Cocina – Dirigente Generale Dipartimento Acqua Rifiuti - Regione Siciliana¹**

Ore 11.30 – 11.45 *Il punto sul riordino normativo del servizio idrico in Sicilia*- **Francesca Spedale - Funzionario Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità¹**

Ore 11.45 – 12.00 *Siciliacque: il servizio acquedottistico di grande adduzione in Sicilia* - **Stefano Albani - Amministratore Delegato Siciliacque¹**

Ore 12.00 – 12.15 *L'attività di Invitalia in Sicilia* - **Giovanni Portaluri - Invitalia¹**

Ore 12.15 – 12.30 *Presentazione del Master Universitario "Management del Servizio Idrico e del Servizio Rifiuti"* – **Cristiano Bevilacqua – Università LUMSA¹**

Ore 12.30 – 12.45 Consegna Attestati di Partecipazione al 1° Seminario sulla Regolazione idrica in Sicilia

Ore 13.00 Light Lunch e visita al complesso del Duomo di Monreale

Sessione pomeridiana – moderatore: **Salvatore Cocina (DAR)**

Ore 14.00 – 16.30 Tavola rotonda *Descrizione della realtà siciliana*

- **Francesco Greco – Autorità di Bacino²**
- **Presidente E.G.A. Palermo¹**
- **Alessandro Di Martino (Amministratore Unico), Giuseppe Ragonese (Direttore) - AMAP Palermo¹**
- **Santi Rando - Presidente E.G.A. Catania¹**
- **Orlando Russo (Presidente) - Giuseppe Toro (Direttore) - E.G.A. Messina¹**
- **Presidente/Direttore Amam²**
- **Bartolo Giaquinta - Presidente E.G.A. Ragusa¹**
- **Maurizio Dipietro (Presidente) - E.G.A. Enna¹**
- **Michele Zappalà - Direttore Acqua Enna¹**
- **E.G.A. Caltanissetta²**
- **Presidente/Direttore Acque di Caltanissetta²**
- **Nicola Rizzo - Presidente E.G.A. Trapani¹**
- **Presidente E.G.A. Siracusa²**
- **Francesca Valenti - Presidente E.G.A. Agrigento¹**
- **Giuseppe Massimo Dell'Aira - Gervasio Venuti, Commissari Girgenti Acque¹**

Ore 16.30 Conclusioni **Alberto Pierobon Assessore dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità Regione Siciliana¹**

Segreteria organizzativa:

LUEL srl – info@luel.it – tel. 051/240084 – fax 051/240085


La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria.



Palazzo Arcivescovile di Monreale (sede del convegno)



**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**



LA FORMA DELL'ACQUA

ANCONA

Venerdì 13 dicembre 2019

ore 9.00 - 14.00

NH Hotel - Via Rupi di Via XXIX Settembre 14

Patrocini concessi



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Con il supporto incondizionato di



EVENTO GRATUITO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM PER PROFESSIONI DI CHIMICO E FISICO



Programma

Welcome coffee

- 9.00 Registrazione partecipanti
- 9.15 Saluti Istituzionali
- 9.30 Introduzione
dott. Nausicaa Orlandi – Presidente FNCF

ACQUA E SALUTE - moderano dott. Renato Soma, prof. Claudio Pettinari

- 9.40 La sicurezza delle acque e i modelli di analisi di rischio di fronte alle nuove sfide ambientali e climatiche
dott. Luca Lucentini – Direttore del Reparto Qualità dell'Acqua e Salute ISS
- 10.00 La radioattività nelle acque
dott. Corrado Pantalone – ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona
- 10.20 Acqua - contaminanti emergenti
dott. Sonia Vitaliti – Direttore Laboratorio di Prevenzione ATS Milano
- 10.40 Cultura e comunicazione dell'acqua
dott. Andrea Cirelli – coordinatore scientifico Accadueo

GESTIONE INTEGRATA DELL'ACQUA - modera dott. Mauro Bocciarelli

- 11.00 La gestione unitaria delle reti fognarie e dei depuratori
ing. Emilio Caporossi – Direzione Acqua Hera SpA
- 11.20 Analisi dell'acqua e tariffe
dott. Gerardino Castaldi – Acquainfo
- 11.40 Microplastiche (la plastica che ci circonda)
dott. Andrea Comini – Consigliere FNCF
- 12.00 Il sistema idrico integrato nelle Marche e correlazione con le acque di balneazione
dott. Luigi Bolognini – Regione Marche

RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEI CONTROLLI - modera dott. Nausicaa Orlandi

- 12.20 Il controllo dei parametri chimici nelle acque della Regione Marche
dott. Stefano Orilisi – Direttore Dipartimento Provinciale di Ancona di ARPAM
- 12.40 Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione
dott.ssa Bice Previtera - dott.ssa Gabriella Colao – Dipartimento Di Prevenzione Area vasta 2 - Ancona
- 13.00 Il professionista chimico nel controllo delle acque
dott. Francesca Piccioli – Presidente Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana
- 13.20 L'aspetto della problematica dei PFAS
dott. Edoardo Agusson – Direttore Chimico di Laboratorio
- 13.40 Dibattito
- 14.00 Chiusura lavori e Lunch buffet

CREDITI ECM

Evento ECM n. 281403-1 | Crediti previsti: 4 | Previsto massimo 100 partecipanti

Professioni: Chimico – Fisico | Obiettivo formativo: 26 – obiettivo tecnico professionale | Provider ECM n. 6341 – FNCF

Pubblicato il 18/09/2019

N. 01995/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00624/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2018, proposto da Publiacqua S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dall'avv. Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, alla via G. Serbelloni n. 7;

contro

Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è domiciliata in Milano, alla via Freguglia, 1;

nei confronti

Autorità Idrica Toscana – Ait – “*Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno*”, Paolo Chiatante non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

nei limiti degli interessi della ricorrente:

- della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)*”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017;

- dell'Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR, recante la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)*”, pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato, impugnava il provvedimento in epigrafe individuato, n. 917/2017 del 27 dicembre 2017, per il tramite del quale ARERA adottava un modello di regolazione della *“qualità tecnica del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”*.

1.1. Giova, in via liminare, rammentare la cornice normativa entro cui si colloca il censurato intervento regolatorio della Autorità.

1.1.1. L'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/11 demanda alla Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo rimarcando che dette funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*.

1.1.2. La legge 481/95, a sua volta:

- individua i fini della azione regolatoria e di controllo dell'Autorità, funzionalmente preordinata a *“garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale”* (articolo 1, comma 1);

- attribuisce ad Arera, in vista del perseguimento di quegli interessi e di quegli obiettivi la *potestas*, per quel che qui interessa: i) di emanazione di *“direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente”* (art. 2, comma 12, lett. h)); ii) di verifica della congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, controllare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo, acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (art. 2, comma 12, lett. n)).

1.1.3. Con DPCM del 20 luglio 2012 (art. 3, comma 1) si è puntualmente previsto che ARERA:

- “*definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso*”;

- “*prevede premialità e penalità*” per i gestori;

- “*determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti*”.

1.1.4. Al fine di garantire la qualità del servizio, la sua diffusione e fruibilità in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, l'Autorità iniziava, con la deliberazione 90/2017/R/idr, una specifica azione finalizzata alla emanazione di un *corpus* regolatorio, con la fissazione di *standard* di qualità tecnica, sottoponendo a consultazione pubblica i documenti 562/2017/R/idr e 748/2017/R/idr.

All'esito della consultazione, con la delibera n. 917/17 ed il relativo allegato A (RQTI), quivi censurati, l'ARERA ha foggato un sistema di regolazione- basato su principi di *selettività*, *corrispettività*, *effettività* e *premialità*- e connotato da un sistema di indicatori composto da (articolo 2 della deliberazione impugnata):

- requisiti, rappresentanti le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;

- standard specifici, identificanti i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente: i) valore della “*Durata massima della singola sospensione programmata*” (S1) pari a 24 ore; ii) valore del “*Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile*” (S2) pari a 48 ore; iii) valore del “*Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura*” (S3) pari a 48 ore;

- *standard* generali, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.

In particolare, i macro-indicatori rilevanti quali *standard* generali sono così sintetizzabili:

- M1 – “*Perdite idriche*”, cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali;

- M2 – “*Interruzioni del servizio*” (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma dei periodi di interruzioni annualmente verificatesi e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;

- M3 – “*Qualità dell'acqua erogata*” (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto: i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità dell'acqua; ii) del tasso di campioni interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;

- M4 – “*Adeguatezza del sistema fognario*” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito – anch'esso secondo una logica multi-stadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;

- M5 – “*Smaltimento fanghi in discarica*” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;

- M6 - “*Qualità dell'acqua depurata*” (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

1.1.5. Per ciascun macro-indicatore (inteso come obiettivo minimo) l'Ente di governo dell'ambito (EGA) - per ogni gestione operante sul territorio di pertinenza – individua la classe di partenza e l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente).

L'articolo 5 della delibera prevede che:

- l'applicazione della regolazione della qualità tecnica tiene conto delle condizioni di partenza di ciascuna gestione (comma 1);

- “*con riferimento agli standard specifici e generali, l'Ente di governo dell'ambito può formulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*” (comma 4).

E' poi espressamente contemplata l'attribuzione di premi, in caso di conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento della qualità tecnica per ciascuno dei macro-indicatori, e di penalità in caso di mancato raggiungimento degli stessi, attribuiti a partire dall'anno 2020.

Le risorse per l'erogazione dei premi rivengono dalla tariffa del servizio, nel mentre le penalità vengono applicate attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di mantenimento (Stadi I e III) e mediante un obbligo di accantonamento, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di miglioramento (Stadi II e IV); per il primo biennio di applicazione della disciplina (2018-2019), anche le penalità erogate per gli Stadi I e III sono accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (art. 29.1 RQTI).

1.2. Avverso tale delibera insorgeva la società ricorrente, a motivi del gravame essenzialmente deducendo:

1. In relazione agli **art. 14 e 15 dell'Allegato A** alla delibera 917/2017/R/IDR. Violazione e falsa applicazione degli artt. 74, comma 1, lett. i) e 141, comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità. Violazione dei principi in materia tariffaria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 154 del D. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 14, lett. d) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70; veniva all'uopo censurato il sotto-indicatore **M4a**, che, tenendo conto della frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura sia bianca (acque meteoriche) sia mista (acque meteoriche e acque domestiche), “*sembrerebbe sottendere la volontà di riconoscere in capo ai gestori del SII un obbligo generalizzato di gestione delle acque meteoriche*”, e ciò in dispregio dell'art. 141, comma 2, codice dell'ambiente (cfr., TAR Lombardia, II, 1118/14); peraltro, la gestione delle acque meteoriche comporterebbe la estensione del profilo di rischio, e dei correlati oneri incombenti in capo al gestore, che rimarrebbero “*privi di una copertura tariffaria*”, tenuto altresì conto della competenza in *subiecta materia* di altri soggetti (Comuni, Regioni, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino); né la gestione delle acque meteoriche sarebbe

stata in concreto affidata alla ricorrente in base alla convenzione stipulata con la AATO 3 Medio Valdarno;

2. Sull'illegittimità degli **artt. 10 e 11 dell'Allegato A** alla Delibera 917/2017/R/IDR, in relazione alla disciplina dell'indicatore **M3a**. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; con il mezzo si censurava l'indicatore M3a (facente parte del macro-indicatore M3, relativo alla qualità dell'acqua erogata) **che assegna rilevanza, nel meccanismo di premialità/penalizzazione che ne occupa, alle ordinanze di non potabilità dell'acqua emanate con riferimento al servizio erogato dal singolo gestore, senza tener conto: i) della legittimità e/o fondatezza delle ordinanze; ii) della ascrivibilità del fatto alla condotta del gestore, e non anche a causa di forza maggiore (es.: calamità); iii) della natura sovente "meramente cautelativa" delle predette ordinanze; in ogni caso, irragionevoli sarebbero anche i parametri di calcolo della incidenza di tale indicatore (numero di utenze interessate e numero di giorni di sospensione della erogazione) trattandosi di parametri che sfuggono al controllo del gestore, dipendendo esclusivamente dal contegno di altri soggetti (ASL e Comuni);**

3. Sull'illegittimità degli artt. 10, 12 e 13 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017/R/IDR, in relazione agli indicatori **M3b e M3c**. Violazione e falsa applicazione dell'Allegato I del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; **venivano censurati gli indicatori M3b e M3c, relativi rispettivamente al tasso di campioni non conformi alla disciplina e al tasso di parametri in concreto violati;** le impugnate disposizioni non escludono dal computo né gli errori di campionamento, né i cc.dd. "*ricampionamenti*", *id est* i controlli molto frequenti ed estremamente ravvicinati, che il gestore compie successivamente al verificarsi di episodi di non conformità al fine di appurare la loro eliminazione; il computo anche di tali ricampionamenti finirebbe inevitabilmente per disincentivare il gestore dal compiere controlli serrati durante la gestione di criticità qualitative, atteso che i relativi esiti ne peggiorerebbero verosimilmente le *performance*; illegittima sarebbe anche la scelta del regolatore, per l'indicatore M3c, nella parte in cui prevede il computo di "*tutti i parametri presenti nel d.lgs. 31/2001 e s.m.i., inclusi quelli ai quali è associato un limite qualitativo o consigliato*", in tal guisa penalizzandosi gli operatori "*anche in relazione al mancato rispetto di parametri per i quali non vi è alcun vincolo normativo*",

4. Sull'illegittimità dell'art. 18 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017/R/IDR, in relazione all'indicatore **M5**. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; con il quarto mezzo ci si duole del macro-indicatore M5, volto a premiare gli impieghi alternativi dei fanghi di depurazione, rispetto allo smaltimento in discarica; e ciò irragionevolmente tralasciando la circostanza per cui l'impiego alternativo dei fanghi (agricoltura, termovalorizzazione) è condizionato da elementi che sfuggono al controllo del gestore (limiti fissati in sede ministeriale, nonché regionale, per l'uso dei fanghi in agricoltura; scarsa disponibilità delle necessarie infrastrutture per il conferimento nei termovalorizzatori);

5. Sull'illegittimità dell'art. 7 dell'Allegato A alla Delibera 917/2017/R/IDR, in relazione all'indicatore M1a "*perdite idriche lineari*". Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; quanto all'indicatore M1a, "*perdite idriche lineari*", volto a perseguire l'obiettivo della riduzione della dispersione della risorsa idrica; con la doglianza si censurava la erronea composizione della formula di calcolo (rapporto tra il

volume di acqua perso complessivamente nell'anno e lo sviluppo lineare totale delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza, o condotte di allaccio) che:

- da un canto, al “numeratore” prende in considerazione il volume complessivo delle perdite (compresi gli allacci);
- dall'altro, al “denominatore”, esclude detti allacci.

1.3. Si costituiva Arera che, con articolata memoria, puntualmente contrastava le deduzioni di parte ricorrente.

1.3. Illustrate le rispettive posizioni con memorie e atto di replica da parte della società ricorrente, all'esito della discussione nella pubblica udienza del 17 aprile 2019, la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e al quinto mezzo, nei limiti che in appresso si illustreranno.

2. Il primo mezzo è infondato.

2.1. Va, in via liminare, rigettata la eccezione di inammissibilità del gravame, proposta dalla Avvocatura erariale in ragione della mancata impugnazione dell'art.1, comma 1, all. A, alla delibera 664/15 (metodo tariffario MTI-2) espressamente richiamato dall'art. 15 RQTI (all. A alla del. 917/17), a mente del quale *“la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (indicatore M4a) è determinata dal numero degli episodi di allagamento da fognatura mista, bianca – laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2) – e di sversamento da fognatura nera, verificatisi ogni 100 km di rete fognaria totale gestita”*.

2.1.1. E, invero, non è qui in discussione la delibera 664/15 nella parte in cui assimila, ai fini tariffari, al servizio idrico integrato (SII) anche la gestione delle acque meteoriche, in quanto affidate al gestore in forza di una specifica convenzione con l'Ente d'ambito; ove così non fosse, dette attività sono qualificate come *“attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”* (art. 1.1. del. 664/15).

2.1.2 Oggetto della doglianza della società ricorrente, di contro, è la previsione *de qua* nella parte in cui possa essere interpretata -e sia in tal guisa applicata da Arera ai fini del sistema regolatorio di qualità per cui è causa- nel senso *“di includere tout court la gestione delle acque bianche nel perimetro del SII”*, non venendo in rilievo *ex se* la disciplina contenuta nella citata delibera 664/2015, bensì la significanza che il suo richiamo può assumere nella proposizione normativa di cui al citato art. 15 RQTI, ai ben diversi fini che qui ci occupano.

2.1.3. In altre parole, il citato art. 1.1. della delibera n. 664/15 viene in rilievo, nell'ambito dello schema precettivo dell'art. 15 RQTI, quale:

- *“fatto”*, secondo lo schema fenomenico, ben noto alla teoria generale, della cd. *digressione dell'atto in fatto*;
- *non già quale atto provvedimentale o regolatorio*, in quanto tale suscettibile di impugnazione.

2.1.4. E' la regola posta dall'art. 15 –*recte*, la interpretazione che ne paventa la società ricorrente- che *solo* vale a concretare la prospettata lesione, siccome posta a fondamento della doglianza.

2.2. Il mezzo è tuttavia deprivato di interesse, limitatamente alla inclusione nell'indicatore dei fenomeni di allagamento da fognatura bianca, anche alla luce di quanto “*autenticamente*” chiarito in giudizio dalla Autorità.

2.2.1. E, invero, siccome è dato leggere alla pag. 13 della memoria di parte resistente, “*l’Autorità, nello specificare, all’articolo 15, comma 1, RQTI, che si considerano gli episodi di allagamento da fognatura bianca ‘... laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal comma 1.1 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr (MTI-2)’ , riconduce tale fattispecie ai soli gestori che, in forza di specifiche convenzioni, gestivano anche la fognatura bianca alla data di pubblicazione del MTI-2 escludendo tutti i casi in cui l’eventuale presenza di fognatura bianca non è stata ricompresa nel perimetro del SII da specifiche convenzioni*”.

2.2.2. Trattasi di soluzione ermeneutica che, per vero, può essere confortata dal dato testuale del citato art. 15 RQTI, che non pone regole in punto di “inclusione” della attività in questione nel SII, espressamente:

- rinviando ad “altre” fonti *legittimanti* detta inclusione, con la espressione “*laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento*”;

- qualificando, in mancanza, le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di gestione delle fognature bianche, nei termini di “*attività non idriche*” che utilizzano anche infrastrutture del SII.

2.2.3. L’opinamento della Autorità, inequivocabilmente chiarito in giudizio:

- fonda su di un ragionevole procedimento ermeneutico delle disposizioni che vengono in rilievo;

- collima con i “*desiderata*” di parte ricorrente;

- vale, dunque, a rendere manifesta la carenza di interesse, *in parte qua*, alla proposizione del primo mezzo.

2.3. Quanto alla gestione delle *fognature miste*, ove si riversano sia le acque reflue domestiche che quelle meteoriche, valga il rilevare quanto appreso in punto di infondatezza del motivo.

2.3.1. Giova all’uopo il rammentare che:

- “*Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue*” (art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006);

- le “*acque reflue*”, si distinguono, poi, in acque reflue *domestiche*, acque reflue *industriali* e acque reflue *urbane*, (art. 74, comma 1, lett. g, h) e i)); in particolare, le acque reflue urbane sono definite come “*acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche (..) ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate*” (art. 74, comma 1, lett. l), d.lgs. 52/06).

In claris non fit interpretatio.

E' già il tenore testuale della generica *dictio* “*acque reflue*” contenuta, senza ulteriori specificazioni, all'art. 141, comma 2, d.lgs. 152/06, a persuadere della sua valenza *omnicomprensiva*, in quanto tale ricomprendente le “*acque reflue urbane*”, che di quella *dictio* (*recte*, del *genus* che individua) costituiscono *species*; d'altra parte la rete fognaria (e il servizio di fognatura parimenti rientra nel SII) costituisce “*un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane*” (art. 74, comma 1, lett. dd), d.lgs. 52/06).

Anche l'art. 110 del d.lgs. 52/06, di poi, in tema di smaltimento di rifiuti liquidi, dà per presupposta in capo al gestore del SII la conduzione dell’“*impianto di trattamento di acque reflue urbane*”.

Di qui la piana riconducibilità della attività di gestione delle fognature miste (raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, e quindi domestiche e meteoriche) nell'ambito del servizio idrico integrato.

In questa ottica, si è all'uopo previsto che:

- “*gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane*”;

- “*La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici*” (art. 100 d.lgs. n. 152 del 2006).

2.3.2. Non fondate, indi, si appalesano le doglianze di parte ricorrente, relativamente alla inclusione del servizio di fognatura mista nell'indicatore in esame, atteso che:

- analogamente a quanto rimarcato *supra* in tema di acque bianche meteoriche, l'attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali non rientra *ex se* nel SII ai sensi dell'art. 15 RQTI, ma solo *se già inclusa* nella convenzione di affidamento del SII alla data di pubblicazione di essa delibera;

- anche i costi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture della rete fognaria mista, afferendo direttamente ai *munera* di gestione del servizio di fognatura mista e depurazione delle acque reflue urbane (*expressis verbis* rientrante nel SII a mente delle richiamate disposizioni del codice dell'ambiente) non possono che gravare in capo al gestore; così che, *cuius commoda* (tariffa per l'espletamento del servizio), *eius et incommoda* (esborsi per il compimento di attività strumentali alla retta esplicazione di quel servizio); di più, la stessa ricorrente, come opportunamente rilevato in giudizio da Arera, risulta aver chiesto il riconoscimento di costi aggiuntivi per la intensificazione della pulizia della rete fognaria (doc. 11, fascicolo parte resistente), mostrando in tal guisa di essere ben consapevole degli obblighi gravanti in capo ad un gestore del SII in materia di infrastrutture “*miste*”;

- nè può rilevare il richiamo alla competenza di Comuni, Regioni, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino in tema di “*governo del territorio e predisposizione degli strumenti di programmazione e pianificazione*”, trattandosi di potestà che a dette Autorità pertengono in linea generale (a mente dell'art. 157 del d.lgs. n. 152 del 2006 “*gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del*

servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”), e che appaiono affatto “*neutre*” ai fini che ci occupano, non mai incidendo sul perimetro delle attività ricomprese nel SII, del cui retto espletamento (ivi compresa la costante attività di manutenzione ed adeguamento degli impianti) non può che rispondere il gestore; d’altra parte, come pure evidenziato dall’Avvocatura erariale, in tema di SII, e dunque di *fognature miste che del SII fanno parte*, la programmazione delle opere (art. 149 d.lgs. n. 152 del 2006) rientra nel Piano d’ambito (in particolare nel Programma degli interventi), spettando dunque proprio al gestore – unitamente all’ente d’ambito – la individuazione e la pianificazione degli interventi, sulla base delle informazioni che esso gestore possiede.

2.4. Ragionevoli, di poi, si appalesano i parametri di misurazione della *performance* del gestore, in quanto tendenzialmente afferenti a situazioni e ad eventi rientranti nella sua sfera di “signoria” e, dunque, legittimamente assunti a paradigma di valutazione della qualità della condotta tenuta e del servizio reso alla utenza, in una ottica di “*corrispettività*” (tenendo, cioè, conto delle aspettative e dei bisogni dei fruitori del servizio):

- l’articolo 15, comma 2, RQTI considera gli allagamenti “*che abbiano determinato situazioni di disagio o di pericolo per l’ambiente e/o per l’utenza servita*” e, dunque, situazioni già connotate da un certo grado di *serietà* ed *intensità*, tenuto conto dell’impatto ambientale e del *vulnus* arrecato alla platea dei fruitori del servizio;

- anche il valore qualitativo assunto quale paradigma cui tendere, in accoglimento delle osservazioni presentate dagli operatori in sede di consultazione, è stato fissato in misura superiore allo zero, ponendo in classe A i gestori con un valore inferiore ad uno (il valore “*uno*”, poi, non si riferisce ad un episodio di allagamento ma è calcolato secondo la formula di cui all’articolo 15, comma 2, RQTI in funzione della lunghezza della rete) e ciò “*al fine di tenere in considerazione anche eventi ritenuti fisiologici*” (deliberazione 917/2017), *id est* non ascrivibili al negligente contegno del gestore;

- in questa ottica, funzionale ad un processo di valutazione della qualità del servizio che tenga conto della effettiva imputabilità degli eventi alla *sfera di controllo* del gestore (chè, in mancanza, si svuoterebbe di effettiva significanza il meccanismo incentivante in questione, preordinato a stimolare negli operatori il miglioramento qualitativo), esemplare è la clausola di “chiusura” contenuta all’art. 5, comma 4, della deliberazione n. 917/17, che consente all’Ente di governo dell’ambito la facoltà -che all’uopo ben potrà essere “*eccitata*” dal gestore del servizio- “*di formulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*”;

- è giustappunto tale clausola generale - nella misura in cui consente la “neutralizzazione”, ai fini della valutazione della *performance*, di eventi imprevedibili dovuti a caso fortuito o forza maggiore (ad esempio, le evocate “*precipitazioni atmosferiche di eccezionale ed imprevedibile intensità*”) - a porre al riparo la delibera impugnata dal vizio prospettato; e, invero, diversamente da quanto opinato ancora nella memoria di replica della ricorrente, la citata clausola di “salvezza” di cui all’art. 5, comma 4, è giustappunto riferibile ad eventi e situazioni “*negative*”, tutte accomunate dalla *non ascrivibilità* alla sfera di colpevolezza del gestore, quale che ne sia la natura e anche se discendenti, pertanto, da colpevoli contegni omissivi (o commissivi) di soggetti terzi (le “*eventuali negligenze dei Comuni e degli altri soggetti pubblici competenti*” più volte paventate, ancorchè in guisa generica e astratta, negli scritti di parte ricorrente);

- la riconducibilità del servizio di fognatura mista al SII, d'altro canto, consente di ricomprendere nella tariffa del servizio anche gli oneri connessi a detto servizio (con le strumentali attività manutentive e di adeguamento), in tal guisa deprivando di pregio l'assunto della ricorrente per cui si tratterebbe di *"oneri aggiuntivi (...) privi di una copertura tariffaria"* (pag. 13, ricorso); del resto tale impostazione risulta poi abbandonata dalla ricorrente che, nella memoria di replica, apertamente riconosce la *"competenza dell'Autorità a fissare le tariffe per la fognatura cd. mista"*; e ciò tenuto conto della irrefragabile appartenenza del servizio *de quo* al SII e, dunque, della sua remunerazione per il tramite della tariffa, che *"costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere"* (art. 154 d.lgs. 52/06); la diversa tesi, su cui pure fondava la primigenia doglianza, si sarebbe esposta alla obiezione per cui i costi di manutenzione delle infrastrutture (asseritamente gravanti in capo agli altri soggetti pubblici competenti) avrebbero potuto riverberarsi sulla *"fiscalità generale"*, generando una duplicazione dei costi a carico degli utenti (tariffa del SII e tributi locali).

3. Il secondo mezzo non è fondato.

3.1. Ragionevole, invero, si appalesa la scelta regolatoria della Autorità che, nella puntualizzazione dei parametri fondanti il macro-indicatore M3 (qualità dell'acqua) ha forgiato l'indicatore M3a, relativo a provvedimenti amministrativi che acclarano una situazione –non potabilità dell'acqua– *per certo* negativamente incidente sulla qualità della risorsa idrica erogata e, dunque, del servizio *de quo agitur*.

3.2. La concreta commisurazione della incidenza di tale fattore sulla valutazione di *performance*, tiene poi in debita considerazione la effettiva latitudine ed intensità del negativo fenomeno di *"non potabilità"*, avuto riguardo:

- alla *platea* degli utilizzatori danneggiati dal disservizio;

- allo *spatium temporis* in cui si è concretato ed è perdurato il *vulnus* di che trattasi.

3.2.1. Trattasi di opzioni di politica regolatoria che costituiscono il frutto di valutazioni non inficiate dai vizi di irragionevolezza e/o illogicità che *solo* quivi possono venire in rilievo, atteso che le ordinanze di non potabilità:

- sono precedute *ex d.lgs. 31/01*: i) dagli esiti delle analisi disposte dalla azienda sanitaria locale; ii) dalla comunicazione al gestore da parte di detta azienda del superamento dei valori di riferimento; iii) dalla proposta da parte di essa azienda al Sindaco, funzionale alla *"adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate"* (art. 10, comma 1); il gestore, poi, *"sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate"* (art. 10, comma 2);

- costituiscono, indi, scaturigine di un complesso *iter* procedimentale che vede il diretto coinvolgimento della Autorità preposta alla tutela della salute pubblica, la partecipazione del gestore e, infine, la determinazione provvedimentale dell'Amministrazione comunale, a seguito del necessitato impulso consultivo della Autorità sanitaria;

- tengono conto, anche in una ottica di *proporzionalità* ed *adequatezza* della misura, nonché di *efficienza* ed *economicità* dell'azione amministrativa, della "entità" del superamento dei valori di riferimento, e dunque della serietà del pericolo per la salute pubblica.

3.2.2. Sul punto non fondate si appalesano le osservazioni della ricorrente:

- in quanto genericamente riferibili alla possibilità che la ordinanza non sia "fondata" o "legittima"; è evidente, siccome sopra rammentato, che si è in presenza di determinazioni provvedimentali adottate pur sempre a seguito di un articolato *iter* procedimentale, che vede il diretto coinvolgimento della Autorità sanitaria, del gestore e del Comune; di qui la loro indubbia valenza *segnalatica*;

- tenuto conto, comunque, e come già osservato *supra* in sede di scrutinio del primo mezzo, della possibilità per il gestore –nella paventata ipotesi di eventi imprevisi e imprevedibili (frane, alluvioni terremoti), ovvero di "*errori di campionamento e di analisi da parte dell'ASL*", o ancora di acclarata inesistenza sotto ogni altro profilo dei presupposti per la emanazione delle citate ordinanze di non potabilità- di *eccitare l'Ente d'ambito* al fine di ottenere *l'esonero* dalle disposizioni del meccanismo incentivante (e degli indennizzi automatici), consentito in ogni caso di evento "*al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*" (art. 5, comma 4, del. 917/17).

3.2.3. Infine, sintomatica anche della proporzionalità, gradualità e ragionevolezza delle modalità di calcolo che contraddistinguono l'indicatore in esame, è anche la scelta –adottata con la delibera gravata, in accoglimento delle osservazioni formulate nel corso della consultazione- di stabilire il valore pari a zero (nessuna ordinanza di non potabilità) soltanto per la classe migliore (classe A, che costituisce il referente paradigmatico cui commisurare la qualità del servizio; cd. "*benchmark di riferimento*"), e non anche per tutte le classi (ad eccezione delle due peggiori) come inizialmente prospettato dalla Autorità.

3.2.4. Parimenti immune dai vizi, non scalfita *in parte qua* dalla doglianza della ricorrente, è la tutt'affatto ragionevole scelta di parametrare il valore *de quo* al numero di utenti interessati dal disservizio e al lasso temporale in cui esso perdura.

Trattasi, all'evidenza, di elementi che, logicamente prima ancora che giuridicamente, valgono a vieppiù connotare l'evento in termini di disvalore e di "disagio".

Né può assumere rilievo, in senso contrario, il prospettare la possibilità che i Comuni (e le ASL) estendano a dismisura il bacino di applicazione delle ordinanze di non potabilità, ovvero siano inerti ed inefficienti nella azione volta al ripristino delle condizioni di potabilità, trattandosi di osservazioni:

- che in guisa peraltro tutt'affatto *generica ed ipotetica*, si limitano a prospettare un esercizio *distorto* delle *potestates* attribuite alle Amministrazioni competenti, che in quanto tale non mai può condizionare la formulazione della previsione normativa e regolatoria, per definizione funzionale a disciplinare la fisiologia dei fenomeni e non già le loro (eventuali, e per certo non auspicabili) deviazioni patologiche;

- in relazione alle quali, nella parte in cui si evoca il rischio per il gestore di essere "*esposto a penalizzazioni anche significative correlate a ritardi che sfuggono totalmente al suo controllo*" (inerzia delle ASL o dei Comuni nella azione di ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua), vale ancora il richiamare quanto sopra rilevato circa la applicabilità della clausola generale di cui all'art. 5, comma 4, del. n. 917/17; in altre parole, la stessa legittimità e proporzionalità della misura

amministrativa di “*non potabilità*” ben potrà essere contestata, anche in sede giurisdizionale, dal gestore, che all’uopo potrà dimostrare la incolpevolezza della propria condotta e, dunque, chiedere, ed eventualmente ottenere -mercé l’intervento dell’Autorità di ambito- la deroga di cui al citato art. 5, comma 4.

4. Il terzo mezzo è fondato nei limiti che in appresso si puntualizzano.

4.1. Gli indicatori oggetto di censura, sempre all’interno della macro categoria M3 (qualità dell’acqua) sono:

- M3b, tasso di campioni risultati da controlli interni non conformi, definito come “*numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell’ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal gestore nell’ambito dei detti controlli interni*” (art. 12, comma 1, RQTI);

- M3c, tasso di parametri da controlli interni non conformi, definito come “*numero di parametri non conformi all’Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. nei campioni di acqua analizzati nell’anno dal gestore nell’ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell’anno dal gestore nell’ambito dei detti controlli interni*”, precisandosi altresì che “*devono essere conteggiati tutti i parametri presenti nel d.lgs. 31/01 e s.m.i., inclusi quelli ai quali è associato un limite qualitativo o consigliato*”.

4.1.1. A sua volta, l’art. 7 del d.lgs. n. 31/2001 qualifica i controlli interni nei termini di “*controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano*”, nel mentre “*I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l’azienda unità sanitaria locale*”; negli allegati al d.lgs. 231/01 sono poi individuate specifiche disposizioni tecniche in punto di parametri per il controllo, valutazione del rischio e procedure di analisi.

4.1.2. Le scelte regolatorie di Arera oggetto di scrutinio, indi, rinviando ai controlli cui *ex lege* è tenuto il gestore del servizio, anche in accordo con la Autorità sanitaria locale:

- *presuppongono* detta attività di certazione della qualità dell’acqua, *recepandone in toto* la disciplina;

- non incidono in alcun modo, né avrebbero potuto farlo (stante il rango primario della disciplina in tema di controlli interni) sugli obblighi *in subiecta materia* gravanti in capo al gestore;

- legittimamente pongono gli esiti di tali controlli interni –frutto di un’*actio* vincolata, imposta al gestore da fonti normative “altre”- a fondamento del meccanismo di premialità/penalizzazione che ci occupa, in quanto significative della *qualitas* della acqua erogata dall’operatore.

4.1.3. Indiscutibile, pertanto, è la assoluta ragionevolezza dei parametri di valutazione prescelti dal regolatore, comechè risultanti da analisi tecniche *ex lege* contemplate, proprio al fine di verificare la potabilità ed il livello qualitativo delle acque destinate al consumo umano.

4.1.4. Eventuale “errori di campionamento”, poi, ben potranno essere esclusi dal computo, proprio perché non implicanti in concreto un effettivo giudizio negativo sulla qualità dell’acqua, anche ai sensi del più volte citato art. 5, comma 4, del. 917/17.

4.2. Contrariamente a quanto opinato dalla società ricorrente, immune da vizi si appalesa anche la opzione di includere nel *benchmark* di valutazione i valori solo “consigliati”, ovvero indicati con concetti non determinati (es. “accettabilità” da parte dell’utente).

4.2.1. E, invero, la individuazione di standard cd. di “*best practice*”, *id est* di referenti paradigmatici di massima qualità e valore cui l’azione degli operatori deve tendere, si iscrive giustappunto nella logica che permea l’intervento regolatorio *de quo*, teleologicamente preordinato ad un progressivo e graduale miglioramento della qualità tecnica del servizio.

4.2.2. Trattasi, pertanto, di una scelta coerente con i principi di:

- *selettività*, implicante l’attribuzione di giudizi di valore (con i correlati premi e penalità) sulla base delle *performance* degli operatori;

- *corrispettività*, con la individuazione di parametri qualitativi di diretto interesse dell’utente, compresi, dunque, quelli non direttamente incidenti sulla salubrità del prodotto, ma sulla sua *gradevolezza* e *accettabilità* da parte dell’utente, quale il colore, l’odore, il sapore, torbidità; trattasi di parametri indicati nella tabella C dell’allegato I al d.lgs. 231/01, con valore da perseguire indicato come “*accettabile e senza variazioni anomale*”; analogamente altri valori “*consigliati*”, e dunque per certo ragionevolmente presi in considerazione ai fini che ci occupano, sono indicati per la durezza, residuo secco a 180° e disinfettante residuo, parimenti indicati nella tabella C dell’all. I;

- *effettività* e *premialità*, al fine di indurre gli operatori a continuamente migliorare il livello qualitativo del servizio tendendo, al di là ed a prescindere dal livello minimale di potabilità e salubrità dell’acqua, al raggiungimento giustappunto di standard di *best practices*.

4.2.3. D’altra parte, sia detto *ad abundantiam*, se è pur vero che per i parametri in questione (tabella C, all. I, d.lgs. 231/01) il valore di riferimento presenta margini di opinabilità (*accettabile*, e *senza variazioni anomale*) ovvero è presentato come valore “*consigliato*”, non va tuttavia sottaciuto che, a mente dell’art. 14 del d.lgs. 231/01 “*In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana*”; in tal guisa chiarendosi che trattasi pur sempre di valori di parametro indefettibilmente *connotanti la qualità* delle acque, ai fini della tutela della salute umana.

4.2.4. Anche il riferimento alle proposte di modifica della direttiva n. 98/83/CE (con lo spostamento dei parametri indicati nella tabella C in un nuovo allegato IV, rendendone l’oggetto di un *mero obbligo informativo* nei confronti degli utenti) non incide sulle superiori considerazioni, atteso che:

- si tratta di una prospettiva *de iure condendo*, non attuale e, dunque, non rilevante per lo *ius positum* espressamente –e necessariamente- preso in considerazione dalla Autorità; e ciò anche a voler obnubilare il rilievo, evidenziato dalla difesa erariale, per cui il Parlamento europeo ha proposto emendamenti in senso contrario alla proposta della Commissione (doc. 20, fascicolo resistente).

- il parametro “*torbidità*” sarebbe incluso addirittura nella tabella A, quale parametro principale e cogente, nel mentre gli altri parametri –ancorchè traslati, nella proposta della Commissione UE, in nuovo allegato IV afferente alle “informazioni” da fornire ai consumatori- sono comunque, proprio in quanto oggetto di un puntuale obbligo informativi in capo ai gestori, considerati “*utili per i consumatori*”.

4.3. Infine, anche le affermazioni circa il carattere “*eccessivamente sfidante*” degli indicatori di che trattasi:

- tengono in non cale la natura stessa di detti parametri, costituenti giustappunto il *benchmark* di riferimento al cui perseguimento tendenzialmente deve indirizzarsi l’azione del gestore;

- sono in ogni caso contraddette dal *dato empirico*, allegato dalla resistente Autorità e non contestato dalla ricorrente, per cui, al 2015, “*il 33% della popolazione nazionale è servita da gestioni caratterizzate da un buon livello di conformità ai requisiti di potabilità dell’acqua, dal momento che si collocano nelle classi A e B*” (Relazione Annuale dell’Autorità 2018).

4.4. Il mezzo è fondato, invece, nella parte in cui la ricorrente si duole del computo, ai fini della valutazione condotta in base agli indicatori in esame, dei cd. “*ricampionamenti di controllo della non conformità*”, e cioè di quei controlli operati –dopo il primigenio controllo “negativo”- al fine di verificare il ripristino delle normali condizioni di idro-potabilità.

4.4.1. E, invero, nel caso di “*criticità valutative*”:

- il giudizio di disvalore –con le correlate conseguenze sul meccanismo di premi/penalità in esame- è legittimamente e ragionevolmente riveniente dall’episodio iniziale, che tale criticità ha fatto emergere; in altre parole, gli indicatori M3b e M3c, con il numero di campioni non conformi ed il numero di parametri interessato dalla “*non conformità*”, devono ragionevolmente prendere in considerazione il *momento iniziale* in cui si è manifestato l’evento “*negativo*”;

- l’azione che successivamente pone in essere il gestore - al fine precipuo, per certo commendevole e diligente, di verificare tempestivamente, in guisa diuturna ed *in continuum* il ripristino delle condizioni fisiologiche- e, in particolare, gli eventuali esiti negativi di tali continui “ricampionamenti”, nulla aggiunge al giudizio di disvalore siccome riveniente dall’evento iniziale.

4.4.2. Includere anche i ricampionamenti nel computo *de quo*, finisce effettivamente per:

- come efficacemente rilevato dalla ricorrente, *disincentivare* il gestore dal compiere controlli serrati, premiando la colpevole inerzia più del tempestivo attivismo finalizzato alla costante verifica circa il superamento delle criticità; determinando, in tal guisa, fenomeni ccdd. di *moral hazard*;

- *moltiplicare* irragionevolmente in capo al gestore l’effetto penalizzante, in definitiva riveniente da un unico episodio;

- assegnare rilevanza a fatti e circostanze che, in quanto già presi in considerazione in sede di computo dei primigeni campioni, hanno già per così dire “*consumato*” la propria valenza sintomatica della negligenza della azione del gestore.

4.4.3. In questa ottica, indi, la Autorità avrebbe dovuto foggare previsioni in grado di assegnare rilevanza “*unica*” all’episodio di “*non conformità*” (e ai parametri coinvolti), ad esempio escludendo dal computo i *ricampionamenti*:

- i cui esiti siano sostanzialmente assimilabili, da un punto di vista quali-quantitativo, a quelli caratterizzanti i controlli iniziali da cui è emersa la problematica da risolvere;

- effettuati entro un determinato, e ravvicinato, *spatium temporis* rispetto all'evento "scatenante", trattandosi di analisi e controlli evidentemente effettuati in funzione di quell'evento, e per verificare la efficacia degli interventi adottati per porvi rimedio; talchè sarebbe ingiusto che degli eventuali esiti negativi che ne dovessero ancora discendere abbia a pagare le conseguenze il gestore che prontamente si sia attivato con azioni di verifiche.

Di qui, nei limiti e nei sensi sopra indicati, l'accoglimento della terza censura.

5. Il quarto mezzo è infondato.

5.1. Con il motivo si censura il macro-indicatore M5, relativo allo "*smaltimento dei fanghi in discarica*", definito "*come rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno, così come definita al successivo comma 18.4.*" (art. 18, comma 1, RQTI).

La doglianza non è fondata, ragionevole appalesandosi la scelta di regolazione foggata dalla Autorità.

5.1.1. E, invero:

- il "paradigma" di riferimento, id est il *benchmark* da perseguire, che fissa al 15% la percentuale dei fanghi smaltiti in discarica, sarebbe già in qualche misura raggiunto dalla maggioranza degli operatori del SII (cfr., i dati allegati da Arera alla pag. 39 della memoria), tenendo altresì conto che si tratta di una percentuale in ogni caso quasi doppia rispetto alla "*media registrata a livello di Unione Europea*" (pag. 42, memoria Arera e doc. 24);

- la stessa società ricorrente, secondo dati riferiti al 2017, assumerebbe per il macro-indicatore in questione un valore di fanghi portato in discarica inferiore al 15% (14,36%) tale da collocarla nella classe A d'eccellenza (doc. 11, fascicolo resistente); ciò che depriva *in nuce* di interesse il mezzo in esame;

- lo smaltimento in discarica costituisce già fenomeno residuale, interessando il 13,4% dei fanghi, a mente delle risultanze del rapporto rifiuti speciali ISPRA (doc. 22, fascicolo resistente), potendo i gestori all'uopo utilizzare anche (per gli impieghi alternativi) aree territoriali "esterne" a quelle ove viene espletato il servizio;

- è *ictu oculi* evidente che il macro-indicatore in esame, disincentivando lo smaltimento in discarica in conformità dei costanti indirizzi dettati anche in sede sovranazionale (cfr., direttive 849-850-851-852/2018/UE), è funzionale alla elevazione del livello qualitativo del servizio, in quanto limitante il più possibile l'impatto ambientale, tenuto conto che i fanghi *de quibus* sono classificati come rifiuti speciali *ex art.* 184, comma 3, lett. g), d.lgs. 152/06; d'altra parte le stesse linee guida dettate ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2003 (integrato dalla legge 221/15), individuando parametri assai restrittivi per lo smaltimento in discarica anche dei fanghi rivenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane, con pesanti oneri per gli operatori in punto di adeguamento dei processi di pretrattamento (doc. 25, fascicolo resistente), contribuiscono a rendere sempre più

residuale (e anche più oneroso) lo smaltimento in discarica; di qui la ragionevolezza dell'intervento regolatorio, affatto coerente con le tendenze evolutive che *in subiecta materia* vanno delineandosi.

5.1.2. In tale contesto, la scelta operata dall'Autorità di introdurre il macro-indicatore M5, e gli obiettivi ad esso associati, promuove comportamenti “virtuosi” da parte dei gestori, in tal guisa preparandosi a meglio fronteggiare prevedibili, future, restrizioni in tema di smaltimento in discarica dei fanghi.

D'altra parte:

- rientra nella sfera di signoria del gestore, integrando un onere di natura e consistenza non eccessivamente gravosa, la possibilità di ridurre la quantità di fanghi residui di depurazione, anche attraverso la implementazione di apposite tecniche di disidratazione; di guisa che il conferimento in termovalorizzatori o in cementifici (infrastrutture la cui disomogenea localizzazione sul territorio nazionale precluderebbe una situazione di pari opportunità tra i vari gestori nel raggiungimento del benchmark in questione) non esaurisce il novero degli impieghi alternativi alla discarica;
- gli stringenti limiti per l'impiego dei fanghi in agricoltura sono stati superati per effetto della l. 13/18, volta a “*superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore*” (per cui continuano a valere, con talune modifiche ed integrazioni, i limiti stabiliti dal d.lgs. 99 del 1992 per i siti di bonifica);
- in ogni caso, la eventuale impossibilità ovvero eccessiva difficoltà o onerosità di procedere agli impieghi alternativi, determinanti una sorta di “inesigibilità” della condotta, ben potrà essere valorizzata dalla società ricorrente, come sopra già illustrato, per il tramite della “clausola di salvezza” di cui al più volte citato art. 5, comma 4, del. 917/17;
- d'altra parte, le osservazioni ancora da ultimo formulate dalla ricorrente con la memoria di replica, nella parte in cui evocano genericamente il rischio che le Regioni –“*a dispetto del D.L. 109/18*”- possano continuare a fissare limiti più stringenti, si appalesano affatto generiche e, in ogni caso, riferite a situazioni eventuali di “patologia”, in quanto tali non mai suscettibili di venire in rilievo ai fini dello scrutinio che ci occupa.

6. Il quinto mezzo è fondato.

6.1. Oggetto di scrutinio è –nell'ambito del macro-indicatore M1, avente ad oggetto le perdite idriche e finalità quella di assicurare la conservazione della risorsa riducendo il più possibile fenomeni di dispersione- l'indicatore M1a, relativo appunto alle perdite idriche lineari, risultanti dal “*rapporto tra il volume delle perdite idriche totali nell'anno considerato e la lunghezza complessiva della rete di acquedotto*” (art. 7, RQTI).

6.1.1. La formula di calcolo contempla la divisione fra due grandezze:

- al numeratore è posto il volume complessivo di acqua disperso nel corso dell'anno di riferimento (differenza tra i volumi in ingresso nel sistema acquedottistico del gestore e i volumi in uscita);
- al denominatore è posto il prodotto fra 365 (giorni del periodo annuale di “osservazione”) e la grandezza $L_p(a)$, che rappresenta lo sviluppo lineare totale delle condotte di adduzione e distribuzione, con esclusione tuttavia –e in ciò risiede l'*ubi consistam* del mezzo che ne occupa- delle “*derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio)*”.

6.1.2. Di talchè, al numeratore viene considerato il volume complessivo delle perdite, su tutto il sistema d'acquedotto e quindi anche quelle verificatesi sugli allacci, nel mentre al denominatore tali allacci –e la società ricorrente, peraltro, allega che essi costituiscono un segmento consistente, pari a circa il 22%, della “*infrastruttura idrica gestita*”- non vengono contemplati.

6.1.3. E' tale “*asimmetria*” nella determinazione dei parametri di calcolo ad essere censurata dalla ricorrente, con osservazioni che sono fondate.

6.2. Emerge, invero, il vizio che affligge la citata formula di calcolo, posta la –irragionevole, in quanto ingiustificata – *sperequazione* esistente tra gli elementi rispettivamente posti a base del numeratore (ove la dispersione viene calcolata sulla intera infrastruttura, compresi gli allacci) e quelli fondanti il denominatore (ove la “misura” e la “dimensione” di detti allacci viene totalmente obnubilata).

6.2.1. Una tale ingiustificata sperequazione:

- *depriva di significatività* l'indicatore in esame, in quanto non tiene effettivamente conto della reale incidenza delle perdite in relazione alla dimensione effettiva della infrastruttura gestita; in tal guisa irremissibilmente frustrando i principi di *selettività* ed *effettività* che informano il modello di regolazione della qualità tecnica in esame, in definitiva impedendo di equamente “misurare” le *performance* degli operatori e di premiare, indi, le reali eccellenze e gli sforzi effettivamente profusi per diminuire le perdite idriche;

- è idonea a determinare una *ingiustificata disparità di trattamento* tra gli operatori, basata sul mero “accidente” –di per sé tutt'affatto privo di significatività ai fini della valutazione della qualità del servizio- delle dimensioni più o meno grandi degli allacci, finendo per favorire in modo del tutto *casuale, e dunque arbitrario*, il gestore con allacci meno estesi, a detrimento degli operatori che, per contro, gestiscono infrastrutture *in parte qua* più estese.

6.2.2. Né persuade la tesi di Arera, circa la oggettiva difficoltà di individuare con sufficiente precisione il “*dato relativo alla lunghezza degli allacci*”, che risulta per tutti gli operatori quasi completamente (per l'88% del totale) oggetto di *stima*.

Trattasi, invero, di impedimenti fattuali che non valgono, di per sé stessi a scalfire la inoppugnabile sperequazione che affligge i parametri posti al numeratore e al denominatore della formula di calcolo dell'indicatore M1a, e che avrebbe potuto essere evitata dalla Autorità utilizzando i predetti dati stimati:

- al numeratore, “scorporando” e non computando nel volume complessivo delle perdite, un valore percentualmente commisurato alla lunghezza “stimata” degli allacci;

- ovvero, in alternativa, valorizzando direttamente al denominatore le dimensioni degli allacci, ancorchè stimate.

6.3. Del resto, in una ottica di ragionevolezza dell'esercizio della potestà regolatoria e di effettivo perseguimento delle finalità di “mantenimento/miglioramento” della qualità del servizio, è per certo *maggiormente adeguata* al raggiungimento dello scopo, oltre che *più aderente a principi di equo trattamento e di leale competizione* tra gli operatori, riducendo potenziali rischi di “*adverse selection*”:

- una previsione che valorizzi dati che, ancorchè stimati, sono in ogni caso tendenzialmente riferibili ai singoli operatori e alle specifiche infrastrutture gestite, pur con margini più o meno ampi di errore rispetto alle effettive dimensioni;

- rispetto, di contro, ad una scelta –quale quella operata dalla Autorità- che finisce per affidare l'indicatore *de quo* ad elementi totalmente *accidentali e casuali*, perché neutri ai fini della misurazione del livello qualitativo del servizio, tralasciando *tout court* qualsivoglia valorizzazione degli allacci.

6.4. Né dirimente è il dato fornito dalla resistente Autorità sulla incidenza media degli allacci sulla lunghezza delle reti nazionali pari al 16%, rispetto al 22% allegato dalla ricorrente, trattandosi di dato che:

- disvela in ogni caso un sensibile e non lieve scostamento tra i due valori, pari quasi al 40%, come rimarcato dalla ricorrente;

- presenta comunque un'incidenza la cui mancata valorizzazione è suscettibile di determinare un deteriore posizionamento del gestore nelle classi di merito;

- in ogni caso, essendo riferito alla “*media nazionale*”, non è indicativo delle differenze, potenzialmente ancor più rilevanti, che possono esistere tra i diversi operatori.

6.5. Non rilevante, infine, è la osservazione della difesa dell'Autorità per cui la effettiva collocazione di “classe” per il gestore in riferimento al macro-indicatore M1 (perdite idriche) è influenzato oltre che dall'indicatore in esame (M1a, perdite idriche lineari), anche da quello relativo alle perdite idriche percentuali (M1b, definito come il rapporto tra volume delle perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto nell'anno considerato), atteso che:

- è pacifico, in ogni caso, che il macro-indicatore M1 risenta comunque del valore assegnato per l'indicatore M1a; e tanto basta per legittimare la doglianza dell'operatore che, come nella specie, ne lamenta la irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta, oltre che la contraddittorietà intrinseca;

- né assume significanza, poi, il richiamo operato da Arera alla situazione contingente e ai valori riportati dalla ricorrente in un determinato anno (2016) - che dimostrerebbero la ininfluenza in concreto dell'indicatore M1a sulla attribuzione della “classe” ad essa ricorrente – atteso che quel che quivi viene in discussione è un precetto normativo, in quanto tale destinato a conformare *de futuro* la azione dei gestori e, dunque, a *proiettare in continuum* la sua potenziale attitudine lesiva, al di là ed a *prescindere dalle contingenze* del momento.

Ne discende la fondatezza del quinto motivo.

7. Il ricorso, dunque, va accolto in relazione allo specifico profilo del terzo mezzo afferente ai ccdd. “ricampionamenti” e al quinto motivo, nei sensi di cui alle superiori considerazioni.

Le peculiarità della controversia e delle questioni coinvolte, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente ad uno specifico profilo del terzo mezzo, nonché al quinto motivo, nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla *in parte qua* le impugnate determinazioni regolatorie di Arera.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei signori magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rocco Vampa

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO